




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La chiamata di correo nel processo penale

Autore: Edizioni Simone | 21/08/2016



Procedura penale: la chiamata in correità come prova nei confronti dell'accusato; le condizioni.

Il terzo e quarto comma dell'art. 192 disciplinano l'annosa questione della valutazione della cd. **chiamata in correità**, cioè le dichiarazioni rese da un imputato contro altri coimputati o da imputati di reati connessi o collegati a quello per cui si procede: orbene il codice esclude che esse abbiano valenza probatoria

esclusiva; esse devono essere valutate «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»; il che vuol dire che la **chiamata in correità** deve essere corroborata da riscontri obiettivi, cioè esterni.

La **necessità dei riscontri** è giustificata dal fatto che l'ordinamento guarda con sospetto a tali dichiarazioni, in quanto provenienti da persona penalmente coinvolta nei fatti. Ed è per tale ragione, invece, che non necessitano riscontri quando dichiarazioni di accusa provengono da un testimone.

Perché la **chiamata in correità** costituisca prova nei confronti dell'accusato, è necessario che sussistano tre requisiti che sono:

1. l'attendibilità del dichiarante;
2. l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni contenenti la chiamata in correità;
3. attendibilità estrinseca delle stesse che si concreta nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, tali da confermare l'attendibilità delle dette dichiarazioni.

La verifica di tali requisiti va compiuta seguendo l'indicato ordine logico che prevede per l'appunto prima la verifica dell'attendibilità del dichiarante e di quanto da lui affermato e solo dopo la verifica di tale attendibilità alla luce di riscontri esterni **[1]**.

Circa i primi due requisiti va precisato che l'attendibilità del dichiarante va verificata alla luce di elementi attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata in correità; mentre l'attendibilità intrinseca della chiamata in correità va valutata da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi ed altri dello stesso tenore **[2]**.

Naturalmente, nella valutazione dell'attendibilità del chiamante, l'interesse a collaborare (giustificato dalla volontà di usufruire dei benefici premiali ed in linea di massima sempre presente nei collaboratori) non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, in quanto il generico interesse a fruire dei benefici connessi alla collaborazione non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese **[3]**, mentre la presenza di un interesse concreto nella chiamata in correità non è da solo sufficiente ad escludere l'attendibilità della chiamata stessa, dal momento che il disinteresse del dichiarante costituisce soltanto uno dei criteri alla luce dei quali valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni **[4]**.

Dopo aver pertanto condotto l'**esame della attendibilità intrinseca** del dichiarante e della **chiamata in correità** è necessario provvedere alla verifica dell'attendibilità estrinseca di essa, consistente nella ricerca di elementi estranei alle dichiarazioni che possano confermare ulteriormente l'attendibilità della chiamata. Naturalmente non è richiesto che tali riscontri estrinseci abbiano il carattere di piena prova di colpevolezza, giacché, ove così fosse, sarebbe superflua la chiamata in correità **[5]**, mentre sarà sufficiente che gli stessi siano di qualsiasi tipo e natura, purché tali da porre in relazione il fatto di reato con la persona del chiamato e da consentire di individuare la posizione di quest'ultimo quale responsabile, sia pure in concorso con altri, del reato (es. rinvenimento dell'arma del delitto; indicazione del luogo ove è seppellito il cadavere della vittima; etc.) **[6]**.

Insomma, gli **altri elementi di prova** richiesti dall'art. 192 c.p.p., pur non dovendo assurgere al rango di piena prova di colpevolezza del chiamato, debbono tuttavia consistere non semplicemente nella mera conferma oggettiva del fatto riferito dal chiamante, ma devono offrire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato e che forniscano un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato **[7]**.

Inoltre se la **chiamata in correità** è plurima, cioè coinvolge una pluralità di persone, i riscontri oggettivi devono essere acquisiti per ciascuna delle persone

accusate ed avere, quindi, idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto a cui è rivolta la chiamata in correità (cd. **riscontri individualizzanti**) [8]; tale rigido orientamento giurisprudenziale è attenuato se i fatti narrati dal dichiarante siano una pluralità, ma a carico di una sola persona. In tal caso i riscontri acquisiti anche per uno solo dei fatti, sono genericamente utili a confermare anche gli altri [9].

Quanto fin qui detto naturalmente non esclude che detti riscontri possano essere costituiti anche da altre chiamate in correità purché tutte le dichiarazioni accusatorie siano caratterizzate dalla convergenza, dalla indipendenza e dalla specificità [10].

Né può essere escluso il rilievo di una chiamata in correità «de relato» che ha la stessa valenza di una normale chiamata in correità, ma che necessita, naturalmente, di un maggior rigore nel vaglio della sua attendibilità dovendo essere verificata non solo con riguardo al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa [11].

Il D.L. 8-6-1992, n. 306 (conv. in L. 356/92) ha introdotto nel corpo del codice l'art. 190bis che consente a **testi ed imputati di reati connessi** (es. collaboratori di giustizia, cd. pentiti) [11] allorché debbano testimoniare in processi per gravi reati (quelli previsti dall'art. 51, c. 3bis) ed abbiano già reso dichiarazioni in altro dibattimento od incidente probatorio, di essere sentiti solo se l'escussione riguarda fatti diversi da quelli per cui già sono state rese le dichiarazioni ovvero se il giudice o le parti lo ritiene necessario in base a specifiche esigenze. In caso diverso può essere data lettura delle loro dichiarazioni rese in incidente probatorio o in altro dibattimento.

Tale norma, ispirata all'intento di protezione di testi o pentiti in gravi processi ed evitare il logoramento del teste attraverso più esami, incide notevolmente sul **diritto alla prova** in quanto la sottrae al contraddittorio dibattimentale. Tale disposizione è stata estesa, dall'art. 13, L. 3-8-1998, n. 269, anche ai processi per reati sessuali e di prostituzione e pornografia minorile, quando l'esame riguarda un teste minore di 16 anni.

La norma mira ad evitare al minorenne il «trauma» di continue **escussioni testimoniali** su fatti che lo hanno provato psicologicamente.

Inoltre un'ulteriore rilevante novità è stata prevista dalla legge 13-2-2001, n. 45 che disciplina il trattamento dei collaboratori di giustizia (soggetti che con le loro dichiarazioni consentono di acquisire prove contro la criminalità organizzata e che quindi necessitano di essere sottoposti a programmi di protezione) **[12]**. La nuova disciplina ha introdotto rilevanti vincoli alla utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese da tali soggetti. In particolare è previsto che colui che intenda **collaborare con la giustizia** ed essere ammesso al programma di protezione, deve rilasciare un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Pertanto, nel termine di 180 giorni, deve rendere al P.M. tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti su cui è interrogato, nonché di altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale. Le dichiarazioni rese oltre il detto termine, su fatti diversi, non sono utilizzabili contro persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità **[13]**.

La giurisprudenza, di recente, si è occupata dell'ipotesi di **chiamata in correità «de relato»**.

Tale ipotesi ricorre, ad esempio, quando la dichiarazione di accusa nei confronti di un terzo proviene da un imputato facente parte di un'organizzazione criminale e che ha avuto notizie di fatti-reato da altri partecipi.

Le **Sezioni Unite della Cassazione**, in relazione a tale fenomeno, con la sentenza n. 20804 del 2013, hanno stabilito i principi che il giudice deve seguire per la valutazione delle prove. In particolare:

— alla chiamata in correità «de relato» si applica l'art. 195 c.p.p., e ciò anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso (ex art. 210 c.p.p.) o un teste assistito (ex art. 197bis, c.p.p.);

— nel caso in cui la chiamata «de relato» non sia asseverata dalla dichiarazione della fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1. risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
2. siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
3. vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
4. vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
5. sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.



Note

[1] In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente o accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla

genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificarsi l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce dei criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Cass. Sez. Un. 22-2-1993, n. 1653). **[2]** Cass. V, 20-4-2000, n. 4888. **[3]** Cass. I, 6-5-1998, n. 5270. **[4]** Cass. VI, 25-7-1997, n. 7322. A proposito dell'attendibilità intrinseca, la giurisprudenza ritiene inoltre che le dichiarazioni del chiamante possono essere «frazionate», nel senso che negata l'attendibilità di una parte del racconto, non necessariamente deve ritenersi inattendibile anche l'altra parte: sul principio di scindibilità delle dichiarazioni, vedi: Cass. I, 9-3-2000, n. 2884; Cass. I, 15-5-1997, n. 4495. In tal caso è pur sempre necessario suffragare la valenza probatoria delle dichiarazioni, con riscontri estrinseci (Cass. I, 12-1-2006, n. 1031). **[5]** Cass. Sez. Un. 1-2-1992, n. 1048. **[6]** Le dichiarazioni di accusa rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputata in procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 lett. b) c.p.p.), cd. pentiti, hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsiasi tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità - Cass. SS.UU., sent. 2477 del 20-2-1990. **[7]** Cass. I, 25-7-2001, n. 29679. **[8]** Cass. Sez. Un. 31-10-2006, n. 36267. **[9]** Cass. VI, 25-3-1999, n. 3945. **[10]** Cfr. Cass. 20-3-2000, n. 3616; Cass. 9-6-1999, n. 7437. Per garantire l'attendibilità della pluralità di chiamate in correità, l'art. 106, c. 4bis, c.p.p. prevede che uno stesso difensore non può assumere nel medesimo processo la difesa di più chiamanti in correità. **[11]** Cfr. Cass. 17-12-1996, n. 4144 rv. 206338; Cass. 11-3-1993, n. 2381 rv. 193557. **[12]** Il collaboratore di giustizia è di regola una persona a conoscenza dei fatti in quanto autore dei reati di cui narra o comunque inserito negli ambienti criminali in cui essi sono maturati. Va, pertanto, tenuto distinto dai «testimoni di giustizia», che sono persone offese dal reato o testimoni che per le dichiarazioni rese o che renderanno sono esposti a pericoli di ritorsioni. A tali soggetti si estendono le misure di protezione previste dalla legge sui collaboratori. A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che il termine di 180 giorni per raccogliere le dichiarazioni a pena di inutilizzabilità non vale per i testimoni di giustizia, ma opera solo per i collaboratori (Cass. II, 18-12 2002, n. 42851). Il regolamento di attuazione della legge 45/2001 è stato introdotto con D.M. 23-4-2004, n. 161 (G.U. 147/2004). **[13]** In pendenza del termine di 180 gg. le dichiarazioni sono

pienamente utilizzabili (Cass. II, 27-2-2002, n. 8033).